

stati già iniziati dall'autorità marittima.

21. In caso di assenza o di impedimento del capo d'ufficio ne fa provvisoriamente le veci l'impiegato dell'ufficio medesimo più elevato in grado, e nel caso di parità di grado quello più anziano, il quale risponde della regolarità del servizio per tutto il tempo che ne resta alla direzione.

22. Negli uffici di porto in cui si trovi un solo impiegato, il servizio, in caso di assenza o di impedimento del titolare, è assunto dall'impiegato doganale e, in mancanza di esso, dal sindaco locale.

Nel primo caso, il capo del compartimento è tenuto a prendere dei preventivi concerti coll'autorità da cui dipende l'impiegato doganale.

23. In occasione di cambiamento del capo d'ufficio deve compilare processo verbale della consegna dell'ufficio e del servizio, e trasmetterne copia al Ministero.

24. Tutti i capi d'ufficio di porto hanno l'obbligo di prestarsi alle richieste di verificaione per parte degli ispettori demaniali, e

degli impiegati degli uffici dei pesi e misure, come pure alle domande d'informazioni degli agenti delle tasse.

CAPO III.

Disposizioni riflettenti il personale del corpo delle capitanerie di porto.¹

Sezione I.

Capitano di porto ispettore.

25. *Il capitano di porto ispettore è incaricato, per propria istituzione, della ispezione di tutte le capitanerie, uffici e delegazioni di porto e dei lazzeretti, a fine di verificare la regolarità del servizio, e di assicurare e coordinare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti per l'amministrazione marittima e sanitaria.*

26. *È dovere di tutti gli impiegati di porto di usare rispetto e deferenza all'ispettore, aderire alle sue richieste, ed eseguire quelle istruzioni riguardanti il servizio che, in via d'urgenza, egli stimasse d'impartire.*

27. *L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, riceverà qualunque reclamo scritto o verbale, e, se lo meriti, ne farà oggetto d'indagini per riferirne al Ministero.*

¹ Le norme riflettenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto sono state a più riprese e in vario senso modificate da disposizioni successive, di cui quelle in vigore son riportate nella parte terza del volume. Per i *commessi*, vedi il R. D. 9 agosto 1910, n. 667, art. 12 e seg., e il R. D. 4 agosto 1913, n. 1003.